

Data:	07-01-2014
Area tematica:	Alunni, alunni portatori di handicap
Argomento/i:	Alunni: religione cattolica
Domanda:	La valutazione delle attività alternative all'IRC deve avvenire su apposita scheda di valutazione, analogamente a quanto disposto per l'IRC?
Risposta:	<p>La risposta è positiva.</p> <p>Nel merito della valutazione delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica le circolari applicative della legge 121 del 25/3/1985 e del D.P.R. 751 del 16/12/1985, circolari ormai lontane nel tempo ma mai abrogate, , in virtù del principio della "par condicio" richiamavano la totale parità di trattamento fra la religione cattolica e le materie alternative.</p> <p>A puro titolo di esempio, la C.M. 316 del 28/10/1987, al punto II, sui diritti e sui doveri dei docenti di materie alternative, dopo avere citato il D.P.R. 751 del 16/12/1985, così affermava: "sulla base di tali disposizioni, essi hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti anche ai fini della partecipazione a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale, limitatamente agli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione Cattolica. Gli stessi diritti e doveri spettano ai Docenti dell'Attività Didattica Alternativa, limitatamente, anche per essi, in sede di operazioni di valutazione periodica e finale, agli alunni che seguono l'attività stessa".</p> <p>Alle materie alternative all'insegnamento della religione cattolica, viste anche le argomentazioni sostenute nella sentenza del TAR del Lazio 33433 del 15/11/2011 in materia di valutazione (sentenza che, non essendo stata appellata dal MIUR ha assunto il carattere della definitività, come ricordato dal MIUR stesso con nota 695 del 9 febbraio 2012), va riconosciuto lo stesso trattamento previsto per l'insegnamento della religione cattolica.</p> <p>Conseguentemente, considerato che, giusto quanto prevede il D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994, all'art. 309 comma 4, "per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae", analoga procedura e prassi va seguita anche per gli alunni che seguono le materie alternative all'insegnamento della religione cattolica.</p>